

GUIDO COLAIACOVO

Dottore di ricerca in Diritto e Procedura penale – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Procedimento in camera di consiglio e declaratoria *de plano* dell’inammissibilità dell’impugnazione

Proceeding in chambers and de plano inadmissibility of appellate remedies

L’autore esamina la sentenza delle Sezioni unite alla luce delle recenti modifiche in materia di impugnazioni. All’esito di tale analisi condivide l’esegesi della Suprema Corte, che soddisfa sia le esigenze di speditezza e semplificazione della procedura, sia il diritto di difesa dei soggetti coinvolti.

The Author examine the Joint Chambers’ decision from the appellate remedies’ recent modifications standpoint. After the analysis, he share the Supreme Court interpretations, which fulfils speedy trials’ and procedure simplification’s needs, together with defence rights of the involved people.

PREMESSA

«La consapevolezza che le decisioni possono essere inficiate da errori o da vizi ha suggerito al legislatore di prevedere degli strumenti di controllo delle stesse»¹. Nel codice vigente, ai “classici” strumenti di impugnazione – appello, ricorso per cassazione, revisione – che si pongono su una linea di continuità con le precedenti esperienze normative, si sono affiancati ulteriori rimedi finalizzati a censurare altre tipologie di decisioni². Tali innovazioni, tuttavia, si sono rivelate inadeguate al punto che, con il trascorrere del tempo, si è avvertita l’esigenza di ampliare ulteriormente il catalogo dei controlli, sia attraverso l’adeguamento dei mezzi esistenti³ sia allestendone di nuovi⁴.

Un colpo d’occhio sul codice di rito, nonostante siano trascorsi ormai trenta anni dalla sua entrata in vigore, restituisce l’immagine di un settore che non ha ancora raggiunto un punto di quiete, ma è agitato da una incessante attività, sia legislativa che interpretativa⁵.

Soprattutto da quest’ultima prospettiva, si coglie uno dei problemi di maggiore complessità, deter-

¹G. Spangher, *Impugnazioni II* Diritto processuale penale: profili generali, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, Treccani, 2002, p. 1.

²È il caso, ad esempio, delle impugnazioni in materia cautelare che, comunque, per quanto concerne il versante personale, erano già state innestate nel Codice Rocco, attraverso l’introduzione, con la l. 12 agosto 1982, n. 532, dell’istituto del riesame.

³È il caso, ad esempio, della revisione, individuato dalla Corte costituzionale quale strumento per dar seguito alle decisioni di condanna della Corte edu (C. cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1523; sul punto, R.M. Geraci, *L’impugnativa straordinaria per la violazione della Cedu accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in P. CORVI, *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 69 ss.) o della radicale rivisitazione del giudizio d’appello avverso le sentenze di proscioglimento con l’attuale formulazione dell’art. 603 c.p.p. che costituisce il risultato di profonde riflessioni della giurisprudenza e della dottrina (per una panoramica sulla questione, anche per completi richiami di dottrina e giurisprudenza, V. Aiuti, *Appello (rinnovazione del dibattimento in)*, in *Dig. pen.*, Agg., X, Utet, 2018, p. 1).

⁴È il caso, ad esempio, della recente e problematica rescissione del giudicato, disciplinata attualmente dall’art. 629-bis c.p.p. (sul punto, P. Spagnolo, *La rinnovata fisionomia della rescissione del giudicato*, in M. Bargis-H. Belluta, *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 141).

⁵Le recenti modifiche del sistema processuale penale – contenute nella cosiddetta Riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103 e d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) – hanno interessato soprattutto il segmento delle impugnazioni, con interventi che, peraltro, sono stati oggetto di severe censure. Per una panoramica della questione, *ex plurimis*, A. Pulvirenti, *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, Torino, Giappichelli, 2018, *passim*. Per una ricostruzione critica, G. Spangher, *Le impugnazioni nella riforma Orlando*, in G. M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso, *Le recenti riforme in materia penale*, Padova, Cedam, 2018, p. 323; A. Scalfati, *Anti-panegirico dell’intervento legislativo sulle impugnazioni*, in A. Pulvirenti, *Le impugnazioni*, cit., p. 1 ss.

minato dalle difficoltà che la macchina giudiziaria incontra nello smaltimento dei carichi di lavoro in fase di impugnazione⁶. Qui, a complicazioni fisiologiche se ne aggiungono alcune di carattere patologico, che hanno origine, il più delle volte, nell'abuso dell'impugnazione, proposta non tanto per rimuovere un pregiudizio, ma, piuttosto, per fini dilatori.

In via pretoria, pertanto, è andata consolidandosi la tendenza, assecondata poi dal legislatore, ad elaborare soluzioni per la deflazione dei ruoli.

I risultati di questa tendenza sono rappresentati, in chiave preventiva, da una serie di limitazioni e filtri che restringono l'accesso al grado di impugnazione⁷, per espellere rapidamente dal circuito processuale le impugnazioni pretestuose e, in chiave "repressiva", da interpretazioni che impediscono di trarre vantaggio da un uso distorto dei rimedi⁸ e dall'introduzione di congegni di dissuasione dell'impugnante temerario⁹.

In questo scenario si rinviene la chiave di lettura per collocare la sentenza in rassegna nella magmatica materia delle impugnazioni penali e per verificare se in questa pronuncia la Suprema Corte è coerente con le tendenze giurisprudenziali e legislative appena tratteggiate o se, invece, anche soltanto per alcuni aspetti, ragiona controcorrente.

IL CONTRASTO

Tra le disposizioni che mirano a snellire le procedure per la declaratoria di inammissibilità compare, sin dalla formulazione originaria del codice, il comma 9 dell'art. 127 c.p.p.¹⁰. Questa previsione, qualora non sia diversamente stabilito, consente al giudice, derogando rispetto alla disciplina contenuta nei commi precedenti del medesimo articolo¹¹, di evitare gli adempimenti – peraltro non particolarmente complessi – che instaurano il contraddittorio e di pronunciare la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo con una ordinanza assunta senza formalità di procedura, ossia *de plano*¹².

⁶ Il problema si è posto soprattutto per la Suprema Corte di Cassazione, "assediate" ogni anno da decine di migliaia di ricorsi, ma si registra con proporzioni allarmanti anche presso le Corti distrettuali.

⁷ In questa direzione muovono le modifiche apportate dalla Riforma Orlando, tra le quali spicca, relativamente al ricorso per cassazione, la eliminazione della possibilità per l'imputato di sottoscrivere personalmente l'impugnazione, e relativamente all'appello, la pretesa di una maggiore specificità dei motivi, d'accordo con l'arresto di Cass., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, in *Guida dir.*, 2017, n. 13, p. 80. Soltanto incidentalmente, a testimonianza del fatto che la problematica affligge l'intera giurisdizione, è il caso di notare che una analoga tendenza si registra sul versante civile. Chiarissima in tal senso è la novella contenuta nel d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 184 che ha inserito nel codice di rito civile un "filtro" in appello, teso a liquidare immediatamente le impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte (art. 348-bis c.p.c.), e con una modifica dell'art. 360 c.p.c., ha rimodulato in termini più rigorosi il caso di ricorso per cassazione finalizzato a censurare carenze della motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.p.).

⁸ Qui si può richiamare, invece, la giurisprudenza delle Sezioni unite, risolutamente orientata nel senso di sterilizzare gli effetti del decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato nell'ipotesi di ricorsi inammissibili (sul punto, da ultimo, Cass., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2347). In tema, tuttavia, non può farsi a meno di ricordare che l'uso – se non l'abuso – della declaratoria di inammissibilità, che costituisce lo strumento più efficace per perseguire finalità deflative, è oggetto di severe critiche (in tema, AA.VV., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, a cura di F. Alonzi, Milano, Giuffrè, 2018).

⁹ Come si evince dall'inasprimento della condanna contemplata dall'art. 616 c.p.p. che ora trova applicazione anche in materia di archiviazione ai sensi dell'art. 410-bis, comma 4, c.p.p.

¹⁰ In generale, sui tempi e le forme per la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, R. Fonti, *L'inammissibilità*, in A. Marandola, *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, Torino, Utet, 2015, p. 200 e ss, nonché E. Turco, *L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, Cedam, 2012, p. 169 e C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in A. Gaito, *Le impugnazioni penali*, vol. I, Torino, Utet, 1998, p. 252.

¹¹ La puntuale determinazione del campo di applicazione di tale procedura, come ricorda la Suprema Corte, è opera di due pronunce delle Sezioni unite che hanno dettato i criteri per distinguere la conformazione delle singole ipotesi di procedimenti camerati, soprattutto nella prospettiva del diritto di intervento delle parti (Cass., sez. un., 11 aprile 2006, n. 14991, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2369, e Cass., sez. un., 28 maggio 2003, n. 26156, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2978).

¹² Per l'inquadramento della previsione nel più ampio contesto del procedimento in camera di consiglio, G. Di Chiara, *Il contraddittorio nei riti camerati*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 188. Questa contrazione procedimentale assimila la previsione in parola alla disposizione generale sulla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni contenuta nell'art. 591 c.p.p. in relazione alla quale è consolidato l'orientamento che non ritiene necessaria la previa instaurazione del contraddittorio (*ex plurimis*, Cass., sez. V, 3 ottobre 2013, n. 7448, in *C.E.D. Cass.*, n. 259031). Questo parallelismo tra le due disposizioni era già stato segnalato da M. Garavelli, sub art. 127, in M. Chiavario, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Torino, Utet, 1990, p. 101.

La sentenza in rassegna, quindi, permette di focalizzare l'attenzione verso questo meccanismo, non soltanto nella sua declinazione nel procedimento cautelare *de societate*, ma soprattutto in una prospettiva più ampia: se i richiami normativi che hanno origine nell'art. 52, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – previsione dedicata ai mezzi di impugnazione cautelari – comprendono anche l'art. 127 c.p.p., muovendo da tale conclusione si può pervenire all'applicazione del principio di diritto enunciato a tutte le procedure di impugnazione cautelare, che nell'archetipo del rito camerale trovano la disciplina del loro incedere¹³.

Dunque, la Sesta sezione, nel rimettere la questione alle Sezioni unite, ha rappresentato l'esistenza di un risalente contrasto giurisprudenziale circa le condizioni che permettono di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione prescindendo dall'intervento delle parti¹⁴. In altre parole, la giurisprudenza si presentava ostinatamente divisa nell'individuazione delle situazioni nelle quali era possibile applicare il nono comma dell'art. 127 c.p.p.¹⁵.

A un indirizzo che restringeva fortemente il campo d'applicazione della norma, e affermava che l'inammissibilità può essere dichiarata soltanto a seguito dell'intervento delle parti¹⁶, se ne contrapponeva un altro che, con argomentare affatto antitetico, faceva uso della declaratoria *de plano* per reprimere qualsiasi vizio dell'atto introduttivo del procedimento¹⁷.

Se la prima lettura valorizza la "costituzionalizzazione" del principio del contraddittorio, contenuto nell'art. 111 Cost., l'altra, invece, poggia su una esegesi più strettamente ossequiosa del dato letterale e sulla possibilità di derogare al principio del contraddittorio ovvero di conformarlo diversamente alla luce delle peculiarità procedurali e degli interessi coinvolti¹⁸.

LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE

Le origini del contrasto, con ogni probabilità, possono essere individuate nella laconica formulazione del nono comma dell'art. 127 c.p.p. che, diversamente da altri meccanismi procedurali che svolgono una analoga funzione deflattiva, non descrive le condizioni in presenza delle quali è consentito escludere l'interlocuzione con le parti prima di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo¹⁹.

Nel dirimere la controversia, in via di premessa, la Corte ha ribadito un principio costante e, soprattutto, coerente con le previsioni di rango costituzionale e sovranazionale, puntualizzando che lo snellimento delle procedure che esitano nella declaratoria di inammissibilità non contrasta con il principio sancito dall'art. 111 Cost. né con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo circa il diritto all'accesso a un tribunale²⁰.

¹³ In effetti, come precisa la Suprema Corte, i procedimenti di impugnazione cautelare si svolgono nelle forme dell'art. 127 c.p.p. Del resto, molte delle pronunce che hanno alimentato il contrasto sono state rese in materia di cautele reali e personali.

¹⁴ Cass., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 26032, in *Giur. it.*, 2018, p. 2493, con nota di L. Annunziata, *Le Sezioni unite sulla inammissibilità delle impugnazioni* inaudita altera parte.

¹⁵ Per una completa esposizione dei termini del contrasto, G. Spagnoli, *Osservazioni* a Sez. III, 22 dicembre 2010, n. 3895, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3483.

¹⁶ *Ex plurimis*, Cass., sez. III, 22 settembre 2016, n. 50339, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2022; Sez. III, 3 marzo 2015, n. 11690, in *C.E.D. Cass.*, n. 262982; Sez. II, 17 dicembre 2014, n. 4260, in *C.E.D. Cass.*, n. 263172.

¹⁷ In questo senso, *ex plurimis*, Cass., sez. III, 30 gennaio 2017, n. 34823, in *Cass. pen.*, 2018, p. 612; Cass., sez. II, 22 aprile 2016, n. 18333, in *C.E.D. Cass.*, n. 267083; Cass., sez. I, 23 febbraio 2001, n. 18957, in *C.E.D. Cass.*, n. 218924.

¹⁸ Su questa linea interpretativa, appare utile il richiamo al cosiddetto principio di adeguatezza, teorizzato, tra gli altri, da G. Foschini, *Sistema del diritto processuale penale*, II, Milano, Giuffrè, 1968, p. 8 e applicato nello studio dei procedimenti camerale da G. Di Chiara, *Il contraddittorio*, cit., p. 153. Sintetizzando estremamente, secondo tale tesi, le forme del rito si "adeguano" alla importanza dei risultati e quindi alla rilevanza della fattispecie costituente materia, in funzione della gravità delle conseguenze che possono derivarne. Dunque, tanto più semplice sarà la diagnosi di inammissibilità, tanto più potranno essere semplificate le forme.

¹⁹ G. Campese, *I procedimenti penali in camera di consiglio*, Padova, Cedam, 2010, p. 31. Tra i meccanismi che descrivono compiutamente modi e forme per la declaratoria di inammissibilità si può ricordare il rodato congegno che opera nel giudizio di legittimità e disciplinato dall'art. 610 c.p.p., perfezionato dalla Riforma Orlando attraverso l'introduzione dell'obbligo di rendere nota alle parti la causa di inammissibilità.

²⁰ Per quanto attiene la dimensione sovranazionale, la Suprema Corte richiama l'arresto di Corte e.d.u., 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, che, sulla base della propria costante giurisprudenza, ha ribadito che il diritto di accesso ad un tribunale viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione del

A tale affermazione, tuttavia, segue immediatamente la precisazione che simili compressioni sono accettabili soltanto qualora la decisione sull'inammissibilità sia di pronta soluzione ovvero attenga esclusivamente a profili formali²¹.

In altre parole, la declaratoria *de plano* dell'inammissibilità entra in rotta di collisione con il principio del contraddittorio quando siano da valutare aspetti più complessi, che richiedono un approfondimento maggiore e per questa ragione non possono prescindere dall'intervento delle parti.

Il caso emblematico è quello della verifica circa la permanenza dell'interesse a impugnare e gli effetti che scaturiscono da un eventuale esito negativo. La questione, prima di raggiungere uno stabile approdo, ha agitato a lungo la giurisprudenza di legittimità e i precedenti in materia hanno orientato il convincimento delle Sezioni unite.

La sentenza in rassegna, infatti, replica l'insegnamento sull'interesse a impugnare impartito dal vertice della Suprema Corte a più riprese²² – sia con riguardo alle coercizioni personali²³, sia con riguardo ai vincoli reali²⁴ – e lo applica alle misure cautelari che colpiscono l'ente-imputato. In effetti, la situazione nella quale si trova colui che sia stato restituito alla libertà ma intenda ancora verificare la legalità del titolo patito è assimilabile a quella nella quale versa l'ente nei confronti del quale la misura sia stata revocata a fronte del compimento delle condotte previste dall'art. 49 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Sintetizzando estremamente, nel primo caso, a determinare l'interesse a ottenere un provvedimento favorevole è la possibilità di spendere la decisione in un procedimento di equa riparazione; nel secondo caso, invece, l'ente ha interesse a verificare la legalità del titolo cautelare poiché la sospensione e la successiva revoca della misura cautelare ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impongono comunque l'esecuzione di gravosi adempimenti, come la prestazione di una cauzione e la realizzazione delle condotte contemplate dall'art. 17²⁵.

Dunque, d'accordo con la ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale, la Suprema Corte perviene alla conclusione che, nel caso in cui si ipotizzi una "carenza di interesse sopraggiunta", è preclusa la scorciatoia che conduce alla pronuncia *de plano*, essendo prescritta, a pena di nullità, l'adozione della più garantita procedura in contraddittorio.

la giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (nel caso di specie, secondo il ricorrente, la lesione dell'art. 6 della Convenzione, non ravviata dalla Corte, sarebbe scaturita dalla declaratoria di inammissibilità di un ricorso per cassazione in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89).

²¹ Del resto, la finalità della previsione è proprio quella di evitare la celebrazione dell'udienza camerale allorché la causa di inammissibilità emerge *ictu oculi* dall'atto introduttivo (G. Di Chiara, *Il contraddittorio*, cit., p. 188).

²² In linea di principio, il richiamo è alla più recente decisione secondo la quale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Cass., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 6624, in *Cass. pen.*, 2013, p. 105). In generale, sull'interesse a impugnare, S. Carnevale, *L'interesse a impugnare*, Torino, Giappichelli, 2013.

²³ Qui il richiamo è soprattutto alla decisione secondo la quale l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale "de libertate", sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p., presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass., sez. un., 13 luglio 1998, n. 21, in *Cass. pen.*, 1999, p. 465; successivamente, in senso conforme, anche Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3937; Cass., sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7931, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3351).

²⁴ Sul punto, invece, la Suprema Corte cita l'arresto di Cass., sez. un., 20 luglio 2017, n. 40963, in *Cass. pen.*, 2018, p. 131, che ha rimeditato la precedente statuizione di Cass., sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4031, in materia di interesse a impugnare il provvedimento di sequestro qualora nelle more le cose siano state restituite all'impugnante previa estrazione di copia da parte del p.m.

²⁵ Secondo G. Fidelbo, *Le misure cautelari*, in G. Lattanzi, *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 501, quello descritto dall'art. 17 è un meccanismo premiale in funzione preventiva che è destinato a ricevere un forte impulso proprio nella fase cautelare in forza della previsione dell'art. 49. Sul tema, anche S. Renzetti, *Il diritto di difesa dell'ente nella fase cautelare*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 135.

E coerente con questa soluzione è anche l'ulteriore statuizione di non decidere *illico et immediate*, ma di annullare con rinvio il provvedimento impugnato: una approfondita analisi sulla permanenza dell'interesse ad impugnare, infatti, richiede approfondimenti che non possono essere compiuti dalla Suprema Corte neppure facendo applicazione dei più ampi margini di manovra attualmente concessi dalla formulazione dell'art. 620, comma 1, lett. l)²⁶.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A questo punto, si può provare a collocare la regola enunciata nel contesto descritto in premessa. Il primo controllo è sul rapporto tra il principio di diritto e le recenti modifiche legislative tese a semplificare la declaratoria di inammissibilità.

Qui, il più immediato riferimento è la nuova procedura descritta dal comma 5-*bis* dell'art. 610 c.p.p., indicata anche dalle Sezioni unite quale paradigma per distinguere le cause di inammissibilità ai fini della declaratoria *de plano*²⁷. Tale disposizione permette alla Suprema Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con procedura non partecipata in caso di rinuncia all'impugnazione o qualora l'atto presenti difetti che attengono alla carenza di legittimazione, all'inoppugnabilità del provvedimento, all'inosservanza delle previsioni in materia di presentazione, di spedizione e termini per l'impugnazione. Il meccanismo in questione, quindi, non può attivarsi al di fuori di queste ipotesi, per dichiarare, ad esempio, l'inammissibilità determinata da carenza di interesse all'impugnazione, originaria o sopravvenuta.

Da questa suddivisione si evince che il legislatore ha fatto riferimento alla tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità formale e cause di inammissibilità sostanziale, richiamata anche dalla Suprema Corte quale criterio discretivo per la corretta individuazione del percorso procedimentale²⁸.

Sul punto, poiché l'adozione di forme semplificate per definire controversie di pronta soluzione rappresenta una costante nell'ordinamento processuale penale, si può concludere che la sentenza non si discosta dalla consolidata impostazione legislativa e giurisprudenziale²⁹.

Il secondo controllo, volgendo lo sguardo alla dimensione costituzionale della questione, è sulla coerenza tra questa interpretazione e le omologhe impostazioni codicistiche con i principi della Carta fondamentale.

Collocando il problema in questa dimensione, emerge che, ancora una volta, a dar vita a letture contrastanti del dato normativo è lo scontro tra due differenti visioni dell'assetto processuale: la prima che privilegia la salvaguardia della struttura triadica del procedimento, la seconda che ritiene questa sacrificabile, in talune situazioni, in nome del differente principio della ragionevole durata del processo.

In questa prospettiva, il bilanciamento tra gli interessi contrapposti operato dalle Sezioni unite appare coerente con l'assetto costituzionale, poiché il contraddittorio è valorizzato come metodo da seguire per la verifica sull'ammissibilità dell'impugnazione ogni qualvolta i difetti dell'atto introduttivo non

²⁶ Anche tale ampliamento dei poteri della Suprema Corte è stato introdotto dalla Riforma Orlando (sul punto, *ex plurimis*, L. Ludovici, *Il giudizio in cassazione dopo la c.d. Riforma Orlando*, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso, *Le recenti riforme*, cit., p. 440) ed è stato oggetto di un immediato intervento delle Sezioni unite, teso a definirne il campo di applicazione (Cass., sez. un., 30 novembre 2017, n. 3464, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1880).

²⁷ Si deve segnalare, tuttavia, che la dottrina non ha accolto con favore l'innovazione. Sul tema, L. Ludovici, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 436 ss.; L. Marafioti-R. Del Coco, *Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione*, in M. Bargis-H. Belluta, *La riforma delle impugnazioni*, cit., p. 98 ss.; A. Pulvirenti, *La restrizione ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione*, in A. Pulvirenti, *Le impugnazioni penali*, cit., p. 207 (il quale, tuttavia, censura la previsione soltanto nella parte in cui colpisce le impugnazioni avverso le sentenze di patteggiamento e di concordato in appello); A. Scalfati, *Fluidificare il procedimento in cassazione: proposte concrete e non rivoluzionarie*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, p. 132.

²⁸ Per approfondimenti sulla distinzione tra cause di inammissibilità formale e cause di inammissibilità sostanziale nonché per ulteriori citazioni di dottrina sul tema, R. Fonti, *L'inammissibilità*, cit., p. 193.

²⁹ Del resto, a dissimulare la finalità di semplificazione delle procedure perseguita dal legislatore, è la circostanza che le prime stesure della cosiddetta Riforma Orlando ipotizzavano l'attribuzione al giudice *a quo* del potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, sulla falsariga dell'art. 207 del Codice Rocco. All'epoca, tale previsione – che operava in casi simili a quelli contemplati dall'art. 610, comma 5-*bis*, c.p.p. – era giustificata dal rilievo che al giudice *a quo* era commesso un esame che escludeva qualsiasi apprezzamento discrezionale, dovendo egli fondare le sue conclusioni esclusivamente sulla legge e su condizioni di fatto risultanti in modo certo da atti autentici (V. Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, IV, Torino, Utet, 1932, p. 525).

siano riconoscibili prontamente e inequivocabilmente e, soprattutto, quando l'intervento della parte possa fornire elementi decisivi.

Dunque, l'affermazione secondo la quale le cause di inammissibilità formali possono essere dichiarate *de plano* non sembra determinare particolari pregiudizi per l'impugnante. Peraltro, pur non potendo escludersi anche in simili casi l'utilità di una interlocuzione delle parti interessate, si tratterebbe, comunque, di un'eventualità remota, cosicché eventuali errori commessi dal giudicante ben potrebbero essere emendati attraverso il rimedio postumo dell'impugnazione avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità³⁰.

Concludendo, l'impressione è che l'intervento delle Sezioni unite ha colmato una lacuna normativa particolarmente delicata, attraverso una lettura che, pur salvaguardando il diritto delle parti di intervenire prima della decisione sull'inammissibilità, consente, allo stesso tempo, di non rinunciare a percorsi semplificati.

³⁰ In questa ottica, è utile osservare che, diversamente da quanto avviene nel modulo disciplinato dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'art. 127 c.p.p. prevede espressamente che il provvedimento che dichiara l'inammissibilità sia comunicato alle parti e ai difensori.